SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 giugno 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della difesa

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 giugno 2014, n. **87**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIANNINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *Il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 2014, N. 58

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «rinnovazione della procedura concorsuale» sono inserite le seguenti: «e comunque, nel caso in cui la procedura si concluda ad anno scolastico iniziato, fino al termine del medesimo anno scolastico»;

dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 17, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al secondo periodo, le parole: "che deve avvenire prima dell'indizione del nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo" sono soppresse.

2-*ter*. Entro il 31 dicembre 2014, è bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si è esaurita la graduatoria di cui al comma 1-*bis* del medesimo articolo 17. In sede di prima applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonché ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «dell'anno scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività didattiche nell'anno 2014» e le parole: «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Nei territori ove non è stata ancora attivata la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da definirsi secondo le modalità di cui alla successiva delibera del CIPE, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, acquistando il relativo servizio dai medesimi raggruppamenti e imprese che assicurano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile 2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip ed alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione.

2-*ter*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1430):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Renzi) e dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Giannini) in data 8 aprile 2014.

Assegnato alla 7ª Commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, l'8 aprile 2014 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 10 aprile 2014.

Esaminato dalla 7ª Commissione, in sede referente, il 15, 23, 24 e 29 aprile 2014; l'8, 13 e 14 maggio 2014.

Esaminato in Aula il 15 aprile 2014 e approvato il 15 maggio 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2385):

Assegnato alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 16 maggio 2014 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni I, II, V, XI, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla VII Commissione, in sede referente, il 20, 27 e 28 maggio 2014; il 3 giugno 2014.

Esaminato in Aula il 27 e 28 maggio 2014 e approvato il 3 giugno 2014.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2014.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 12

14G00099

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 aprile 2014.

Riparto dell'anticipazione del 60 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, per l'anno 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 301, che ha modificato l'art. 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;

Visto il comma 1 del predetto art. 16-*bis* che stabilisce che a decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina;

Visto il successivo comma 3 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2013, n. 148, che prevede, in particolare, all'art. 2 la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario per il 90 per cento sulla base delle percentuali riportate nella tabella 1 allegata al medesimo D.P.C.M.;
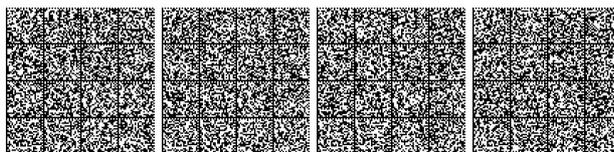
Visto il successivo comma 5 dell'art. 16-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi predisposto dalle Regioni a statuto ordinario;

Visto il successivo comma 6, che dispone che, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, è ripartito, a titolo di anticipazione tra le Regioni a statuto ordinario, il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera *e)*, effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle Regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2013, n. 195, che prevede che la misura della compartecipazione al gettito derivante dall'accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, impiegati come carburanti per autotrazione, per le Regioni a statuto ordinario per l'anno 2014 sia pari al 19,6 per cento e che tale misura deve essere applicata alla previsione annuale del predetto gettito;

Considerato che lo stanziamento per l'anno 2014 del Fondo di cui al comma 1 a valere sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di quanto stabilito dal D.P.C.M. 26 luglio 2013, è attualmente pari a euro 4.918.620.000,00;

Considerato che l'art. 5 del D.P.C.M. 11 marzo 2013 prevede che lo 0,025 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1 per un ammontare complessivo pari a euro 1.229.655,00 è destinato alla creazione della banca dati e del sistema informativo pubblico necessari al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'art. 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Ritenuto necessario procedere celermente alla erogazione dell'anticipazione del 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1 per l'anno 2014, applicando le percentuali riportate nella tabella 1 allegata al D.P.C.M. 11 marzo 2013. con le modalità di cui al predetto comma 6;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata nella seduta del 13 marzo 2014;

Decreta:

Articolo unico

Erogazione dell'anticipazione per l'anno 2014

1. In attuazione del D.P.C.M. di cui all'art. 16 bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare, ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 5, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, entro il 30 giugno di ciascun anno, per l'anno 2014 è concessa alle Regioni a statuto ordinario un'anticipazione del 60 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 del predetto art. 16-*bis*, per un importo complessivamente pari a euro 2.950.434.207,00.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà all'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 in favore delle Regioni a statuto ordinario secondo gli importi di cui alla Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. La relativa erogazione a favore delle Regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile, dal 20 marzo 2014 al 20 agosto 2014, fino alla concorrenza dell'importo di euro 2.950.434.207,00.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2014

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro
delle infrastrutture
e dei trasporti
LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2014
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1956
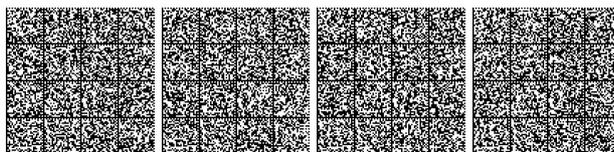
Tabella 1

Riparto delle risorse finanziarie da attribuire alle Regioni a statuto ordinario a titolo di anticipazione per l'anno 2014 pari al 60 per cento dello stanziamento del Fondo al netto dello 0,025 per cento destinato alla banca dati e del sistema informativo pubblico

dati in euro

REGIONI	Percentuali di riparto	Risorse anticipazione
ABRUZZO	2,69%	79.374.617,63
BASILICATA	1,55%	45.736.303,84
CALABRIA	4,31%	127.176.431,96
CAMPANIA	11,11%	327.826.023,00
EMILIA ROMAGNA	7,35%	216.878.602,07
LAZIO	11,68%	344.645.179,90
LIGURIA	4,09%	120.684.827,55
LOMBARDIA	17,30%	510.476.165,43
MARCHE	2,18%	64.325.898,30
MOLISE	0,71%	20.950.177,89
PIEMONTE	9,84%	290.351.761,14
PUGLIA	8,10%	239.009.071,67
TOSCANA	8,81%	259.959.249,56
UMBRIA	2,03%	59.899.804,38
VENETO	8,24%	243.140.092,67
TOTALE	**100,00%**	**2.950.434.207,00**

14A04338

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 8 aprile 2014.

Attuazione dell'articolo 1 della decisione di esecuzione della Commissione 2013/635/UE del 31 ottobre 2013 che proroga l'applicazione della decisione della Commissione europea 2005/734/CE del 19 ottobre 2005, recante deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria, come modificata dalla decisione della Commissione europea 2006/574/CE del 18 agosto 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 12 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e in particolare l'art. 18, comma 1, lettera *a)* che individua gli esemplari di fauna selvatica cacciabili nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la decisione della Commissione 2005/734/CE del 19 ottobre del 2005 "che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio" e successive modificazioni, in particolare l'art. 2-*ter*, comma 1, lettera *d)* che, per "attività approvate dalla autorità competente" tra cui rientra la caccia agli uccelli, prevede la possibilità di derogare all'art. 2-*bis*, paragrafo 1, concernente il divieto di utilizzo di uccelli da richiamo come misura integrativa di riduzione del rischio;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante: "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 5 agosto 2010 recante: "Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 2010, n. 196, come modificata e prorogata dalla o.m. 30 dicembre 2010 recante: "Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria ai sensi dell'art. 2-*ter*, paragrafo 1, lettera d, della decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modifiche", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 febbraio 2011, n. 43;

Vista la decisione della Commissione 2010/734/CE del 30 novembre 2010 che modifica la predetta decisione 2005/734/CE, nella definizione dell'uso degli uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei caradriformi;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 giugno 2012 recante "Attuazione dell'art. 2 della decisione di esecuzione della Commissione n. 2012/248/UE del 7 maggio 2012 che proroga l'applicazione della decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 recante deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria, come modificata dalla decisione della Commissione europea 2006/574/CE del 18 agosto 2006", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2012, n. 187;

Visto l'art. 1 della decisione di esecuzione della Commissione 2013/635/UE del 31 ottobre 2013 che modifica la decisione 2005/734/CE per quanto riguarda il periodo della sua applicazione prorogato al 31 dicembre 2015;

Ritenuto in base all'attuale situazione epidemiologica, di concedere la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria, mediante l'adozione di adeguate misure di biosicurezza, come previsto dalla ridetta decisione della Commissione europea 2005/734/CE e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2008, recante: "Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 2008, n. 152;

Ordina:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 1 della decisione di esecuzione della Commissione n. 2013/635/UE del 31 ottobre 2013 che proroga l'applicazione dell'art. 2-*ter*, paragrafo 1, lettera *d)* della decisione della Commissione 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modificazioni, su tutto il territorio nazionale è concessa la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria fino alla data del 31 dicembre 2015.

2. La deroga di cui al comma 1 è ammessa alle condizioni fissate dal protocollo operativo di cui all'allegato A della presente ordinanza.

3. La deroga è immediatamente sospesa qualora dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno permesso l'adozione.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
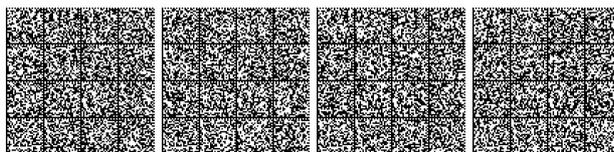
La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 aprile 2014

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1513

ALLEGATO *A*

PROTOCOLLO OPERATIVO

DEROGA AL DIVIETO DELL'UTILIZZO DI UCCELLI DA RICHIAMO APPARTENENTI AGLI ORDINI DEGLI ANSERIFORMI E CARADRIFORMI NELL'ATTIVITÀ VENATORIA - DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2005/734/CE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Premessa

Gli uccelli selvatici, e in particolare gli anatidi, per quanto riguarda il rischio di introduzione e diffusione dell'influenza aviaria, rivestono un ruolo fondamentale, poiché in grado di mantenere la maggior parte dei virus influenzali aviari nell'ambiente.

I virus dall'ambiente possono diffondersi agli allevamenti intensivi di pollame in cui, in particolari condizioni, possono causare enormi danni sia sanitari sia economici.

Le modalità con cui i virus influenzali vengono trasferiti agli allevamenti non sono ancora note, i piccoli allevamenti rurali e alcuni comportamenti dell'uomo sembrano comunque giocare un ruolo rilevante.

Per quanto riguarda il ruolo degli uccelli migratori, in relazione al pericolo di introduzione del virus, il principale rischio è collegato alla diffusione dell'agente patogeno nelle popolazioni di anatidi svernanti.

Inoltre relativamente alla gestione delle specie selvatiche alcuni comportamenti dei cacciatori possono, in situazioni particolari, rappresentare un possibile ulteriore rischio per la diffusione di tali virus.

Dal punto di vista epidemiologico l'utilizzo di volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nella pratica venatoria rappresenta un pericolo di introduzione dei virus influenzali dalle popolazioni selvatiche a quelle domestiche. Le specie appartenenti a tali ordini, infatti, risultano ampiamente recettive ai virus influenzali e, nel caso dei richiami, i soggetti utilizzati possono rivestire il ruolo di interfaccia ecologica per i virus influenzali, creando un ponte epidemiologico tra ambiente naturale e antropizzato con maggiori rischi di trasmissione dell'infezione al pollame.

La norma comunitaria attualmente in vigore prevede che gli Stati Membri possano decidere in merito all'utilizzo dei richiami vivi a seguito della valutazione del rischio e dell'attuazione di una serie di misure di controllo sia degli individui sia del loro stato sanitario.

Dal punto di vista operativo tali misure di controllo, risultano attuabili sotto l'aspetto tecnico, anche se richiedono un notevole impegno di risorse e di personale per quanto riguarda l'attività di registrazione dei soggetti utilizzati e controlli sanitari di competenza dei servizi veterinari e delle analisi a carico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio.

Il divieto di utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nella pratica venatoria ha rappresentato uno dei principi di massima cautela nell'ambito delle attività del piano di controllo della malattia attuato sul territorio nazionale.

La decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006, prorogata dalla Decisione 2009/818/CE, ha introdotto la possibilità di derogare al divieto di utilizzo di richiami vivi mediante l'adozione di rigide misure di sorveglianza.

La situazione epidemiologica nazionale allo stato attuale può essere considerata favorevole per la concessione della deroga in questione nel rigoroso rispetto di quanto contenuto nella Decisione sopra citata.

Tale deroga deve essere immediatamente sospesa qualora la situazione epidemiologica, a seguito di diffusione di virus influenzali nel nostro Paese, dovesse modificarsi e quindi raffigurarsi un grave rischio sanitario.

Gli Stati Membri sono tenuti a individuare le aziende di allevamento di pollame o altri volatili in cattività che, secondo dati epidemiologici e ornitologici, dovrebbero essere considerate particolarmente esposte al rischio della diffusione del virus dell'influenza aviaria A, sottotipo H5N1, attraverso gli uccelli selvatici e a prevedere un sistema di individuazione precoce della malattia nelle zone particolarmente a rischio.

In particolare devono essere tenuti sotto controllo costante:

a) l'interazione virus/anatra;

b) il numero delle diverse specie di anitre svernanti;

c) le zone umide di maggiore importanza;

d) le aree geografiche con maggior diffusione dell'allevamento intensivo del pollame domestico.

Deve essere garantito:

1. anagrafica;
2. tracciabilità e rintracciabilità;
3. biosicurezza;
4. misure sanitarie di controllo.

1. Anagrafica

Il detentore, qualora non già registrato per il possesso di altre specie animali, deve essere identificato con un codice aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 e deve richiedere la registrazione e la contestuale assegnazione del codice aziendale presso i Servizi Veterinari delle AUSL competenti per territorio rispetto all'insediamento in cui vengono detenuti i volatili. In alternativa le Regioni possono delegare alle Province l'attività di registrazione e contestuale assegnazione dei codici aziendali, prevedendo una attività di validazione da parte dei Servizi.

Resta inteso che le Regioni o le Province competenti devono acquisire l'elenco dei cacciatori che richiederanno l'autorizzazione all'utilizzo dei richiami.

Tutti i soggetti utilizzati come richiami vivi devono essere correttamente identificati singolarmente con apposito identificativo inamovibile riportante:

sigla della provincia di appartenenza del detentore nel caso in cui coincida con il luogo nel quale sono detenuti i volatili o la sigla della provincia nella quale sono effettivamente detenuti i volatili seguita dal numero progressivo del soggetto singolarmente individuato.

I codici numerici univoci verranno generati dalla Provincia competente che provvederà anche alla assegnazione ai richiedenti degli identificativi prodotti.

Ogni Provincia deve predisporre dei files contenenti tutte le informazioni necessarie alla creazione, nella Banca Dati Nazionale (BDN), della schermata "anagrafica allevamento", raccogliendo i seguenti dati:

codice allevamento – specie detenuta/allevata – detenzione o meno di altre specie di avicoli - dati anagrafici del detentore (compreso codice fiscale) – residenza o domicilio del detentore – luogo effettivo di detenzione/allevamento dei capi – nr. capi detenuti/allevati (censimento annuale) – codici identificativi individuali assegnati – data di applicazione dell'identificativo e relativo codice – stato sanitario (per azienda o per capo) collegato ai controlli (effettuato e relativa data/non effettuato).

La Provincia trasmette i suddetti files o direttamente alla BDN, oppure alla Regione, con modalità da definire e concordare tra i due Enti, che provvede, tramite il sistema web-service, ad aggiornarli ed inviarli periodicamente alla BDN.

Resta obbligatoria la segnalazione di tutti i soggetti detenuti dai cacciatori presso i loro domicili, tramite una certificazione o un'auto dichiarazione di origine e possesso da parte del detentore, tutti i volatili al momento dell'acquisto presso gli allevamenti di produzione, nonché per gli animali catturati in natura (pavoncelle) direttamente dalla Provincia prima della consegna ai richiedenti.

2. Tracciabilità e rintracciabilità

Per la prevenzione dell'introduzione e della diffusione della malattia, deve essere garantita la tracciabilità e la rintracciabilità dei volatili identificati e utilizzati come richiami vivi.

I cacciatori devono essere dotati di un apposito documento che attesti la condizione sanitaria dei soggetti, sul quale vengano registrate tutte le movimentazioni e l'eventuale cessione a terzi e comunicate come previsto alla Provincia ai fini dell'aggiornamento della Banca Dati Nazionale.

Le Regioni e PA possono stabilire misure organizzative atte a prevenire la introduzione del virus ed a ridurne la diffusione, limitando l'utilizzo dei volatili al di fuori della ATC o appostamento fisso autorizzati all'inizio della stagione venatoria e controllandone la cessione a terzi. Tali provvedimenti devono essere comunicati al Ministero della Salute.

È responsabilità del detentore dei richiami la compilazione e l'aggiornamento di tale documento per quanto attiene alla sezione sanitaria.

Le Regioni o le Province provvedono alla predisposizione del suddetto documento, che potrà essere costituito da alcune pagine appositamente dedicate a questo scopo del tesserino venatorio. Il detentore comunica alla Provincia competente la scomparsa o la morte del volatile; la Provincia provvede ad aggiornare la BDN di tali informazioni.

3. Biosicurezza

Per prevenire la trasmissione del virus dell'influenza aviaria, deve essere garantita una netta separazione tra le due tipologie produttive, richiami vivi e pollame domestico allevato. Pertanto i richiami devono essere custoditi in recinti distinti sia strutturalmente che funzionalmente rispetto al restante pollame domestico allevato. Se allevati in locali chiusi, deve essere garantita la corretta separazione da altri volatili.

In ogni caso devono essere adottate pratiche che escludano il contatto diretto o indiretto tra i richiami utilizzati per la caccia agli acquatici e altro pollame sia durante il trasporto sia al loro ritorno presso il sito di detenzione.

Il trasporto dei richiami deve essere effettuato in contenitori lavabili da utilizzarsi solo per questo scopo con il fondo a tenuta.

Il cacciatore è tenuto a garantire l'attuazione di misure di igiene riguardanti sia il suo vestiario sia il materiale e le attrezzature utilizzate per la pratica venatoria ed impedire che vengano a contatto con altro pollame domestico.

Nel luogo di detenzione dei richiami, se la persona addetta al loro governo è la stessa che si occupa di altro pollame, ad ogni passaggio devono essere garantite adeguate norme di igiene, sia personale (lavaggio mani, cambio stivali, *ecc)* sia generali (distinti attrezzi per il governo e la pulizia).

4. Misure sanitarie di controllo

I controlli sanitari sono effettuati ai sensi della Decisione 2006/574/CE, sono definiti a livello regionale sulla base della popolazione censita e dei fattori di rischio presenti a livello territoriale, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria.

Devono comunque essere controllati tutti i volatili rinvenuti morti sui quali verrà effettuata un'autopsia e i prelievi per la ricerca di virus influenzali sottotipi H5 e H7.

I risultati dei controlli verranno poi inviati dall'IZS al Servizio veterinario competente per territorio.

In caso di positività, che verrà immediatamente segnalata al detentore/cacciatore, comporterà l'adozione delle misure sanitarie previste dalla vigente normativa in materia (denuncia di malattia infettiva, denuncia di focolaio, attuazione di zone di restrizione e limitazione delle movimentazioni, oltre al divieto dell'attività in oggetto).

I proprietari/detentori dei richiami vivi devono formalmente impegnarsi a segnalare qualsiasi possibile anomalia riscontrata.

Le spese per l'applicazione delle misure previste per l'adozione della deroga sono a carico delle Regioni o Province.

I Servizi veterinari e gli Enti competenti dei controlli sull'attività venatoria sono tenuti alla vigilanza della corretta attuazione delle norme sanitarie previste dal presente protocollo.

Le Regioni e le Province devono comunicare mensilmente al Ministero della Salute una relazione in merito alle misure di biosicurezza adottate, per consentire di ottemperare a quanto previsto dall'art. 2 quater della Decisione della Commissione 2005/734/CE e successive modifiche ed integrazioni.

14A04279

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 febbraio 2014.

Proroga dell'utilizzo dei contributi ministeriali residui assegnati ai soggetti aderenti ai Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile (PRUSST) promossi con decreto n. 1169 dell'8 ottobre 1998.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici dell'8 ottobre 1998, n. 1169, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1998, n. 278, recante "Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati "Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio";

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 591, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 2000, n. 136 e il decreto del 28 marzo 2001, n. 111/Segr., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 2001, n. 164, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono stati individuati i programmi di cui al succitato decreto ministeriale ammessi a finanziamento;

Visti i decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 maggio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1999; del 28 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 2001; del 17 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 settembre 2001; del 10 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 2003; con i quali sono state assegnate ai soggetti promotori ammessi a finanziamento risorse complessivamente pari a circa 337 milioni di euro da destinare all'attività di assistenza tecnica, alla progettazione di opere pubbliche e per il concorso alla realizzazione di infrastrutture pubbliche;

Visti gli accordi quadro con i quali sono stati approvati i Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio;

Considerato che dai dati risultanti dal monitoraggio e dalla ricognizione dello stato di attuazione degli interventi effettuata dalla Direzione generale per le politiche abitative, anche attraverso le risultanze dell'attività svolta dai collegi di vigilanza, per la maggior parte dei programmi sono emerse difficoltà nella realizzazione degli interventi previsti connesse, tra l'altro, con le procedure approvative e con la molteplicità dei soggetti coinvolti nell'attuazione dei programmi;

Considerato che i termini della maggior parte degli accordi quadro risultano scaduti o in fase di scadenza e che sono pervenute istanze di proroga corredate dal parere positivo dei rispettivi collegi di vigilanza;

Considerate, infine, le mutate condizioni economiche ed occupazionali del Paese che rendono opportuno accogliere le richieste volte a favorire comunque l'avvio di opere pubbliche dotate della necessaria copertura finanziaria, anche come volano per le iniziative private, nei casi di dimostrata loro immediata cantierabilità in tempi brevi;
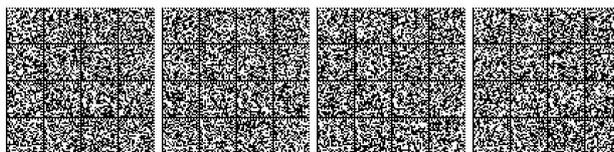
Ritenuta quindi necessaria l'adozione di idonee misure per la conclusione dei programmi anche ai fini dell'accertamento delle eventuali economie delle risorse ministeriali a suo tempo assegnate, così modificando i termini contenuti negli accordi quadro;

Decreta:

Art. 1.

I contributi ministeriali residui tuttora disponibili presso le tesorerie dei soggetti aderenti ai Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio possono essere utilizzati oltre il termine indicato nei pertinenti accordi quadro alle condizioni e secondo le modalità definite nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

La proroga di cui al precedente art. 1 non comporta a carico del bilancio dello Stato alcun incremento di spesa rispetto all'importo totale dei contributi assegnati e ai singoli importi trasferiti a ciascun soggetto promotore.

I collegi di vigilanza provvedono agli adempimenti indicati nell'allegato al presente decreto.

La Direzione generale per le politiche abitative assicura la pubblicità sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli atti trasmessi e conseguenti all'attuazione del presente decreto e procede ai provvedimenti di revoca ove siano disattesi i termini di cui all'allegata direttiva.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, 14 febbraio 2014

Il Ministro: LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1631

ALLEGATO

A. PROGRAMMI CON ACCORDO QUADRO SCADUTO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI PROROGA.

1. Per gli interventi finanziati con contributi ministeriali i soggetti promotori dovranno trasmettere — tramite posta elettronica certificata all'indirizzo polabit-div4@pec.mit.gov.it — entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva la seguente documentazione, corredata dal verbale di approvazione del collegio di vigilanza:

1 richiesta di proroga;

2 rendiconto dei contributi ministeriali assegnati (per assistenza tecnica, progettazione e realizzazione di opere pubbliche), con quantificazione delle seguenti voci di spesa:

a) somme liquidate alla data della scadenza dell'accordo; non sarà ritenuto esaustivo, ai fini del rendiconto, il mero trasferimento di risorse finanziarie dal soggetto promotore alle amministrazioni partecipanti al programma;

b) somme impegnate ancora da liquidare per contratti di appalto per opere e/o servizi (assistenza tecnica, progettazione) in corso di esecuzione;

c) residui da destinare unicamente alla realizzazione di opere pubbliche comprese nell'accordo quadro in oggetto o nelle successive modifiche approvate dai collegi di vigilanza in fase di vigenza del medesimo accordo e cronoprogramma delle medesime opere. A titolo meramente esemplificativo sono da ritenersi residui: le economie rinvenienti da ribassi d'asta; le minori spese sostenute; le somme non utilizzate o non impegnate per mancata esecuzione di attività di servizio e/o per mancato avvio degli interventi inizialmente previsti nel programma.

Non saranno ritenute ammissibili destinazioni di somme ad attività di servizio (assistenza tecnica e/o progettazione).

2. La pubblicazione del bando di gara per l'affidamento delle opere pubbliche di cui al precedente punto deve essere effettuata improrogabilmente entro 210 giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva.

3. Decorsi infruttuosamente i termini di cui al punto 1 ovvero quelli disponibili per la pubblicazione del bando di gara di cui al precedente punto 2, il collegio di vigilanza deve procedere alla ricognizione definitiva delle somme disponibili, disponendo la restituzione dei residui non utilizzati alla data di scadenza dell'accordo da parte del soggetto promotore.

4. Per gli interventi in corso o da realizzare con risorse diverse da quelle ministeriali, indipendentemente dalla eventuale proroga o revoca dell'utilizzo dei residui dei contributi ministeriali tuttora disponibili, il collegio di vigilanza assume le determinazioni appropriate allo stato della spesa e alla relativa attuazione, preferibilmente operando per il completamento dei programmi. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione in capo ai soggetti aderenti al programma disposti dalle norme vigenti.

B. PROGRAMMI CON ACCORDO QUADRO IN CORSO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI PROROGA.

Alla scadenza di ciascun accordo quadro in corso di vigenza alla data di pubblicazione del presente decreto ciascun collegio di vigilanza adotta le procedure di cui al precedente punto *A)*. In tal caso, i termini perentori di cui al predetto punto decorrono dalla data di scadenza del medesimo accordo quadro.

14A04311

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 aprile 2014.

Scioglimento della «Ecologj soc. coop.», in Morlupo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 5 agosto 2013 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8, legge 241/90 effettuata in data 23 settembre 2013, prot. n. 153404, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ecologj Soc. Coop.», con sede in Morlupo (RM), costituita in data 9 febbraiop 2007, codice fiscale 01708150998, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Solano, nato a Benevento il 21 luglio 1975, codice fiscale SLNFBA75L21A783E, con studio in Benevento, via Salvator Rosa n. 42.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 aprile 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A04228

DECRETO 28 aprile 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Immobilcooper società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 2005 con il quale la società cooperativa «Immobilcooper Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Carlo Nicolò, il dott. Albo Francesconi e il dott. Francesco Mori sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la certificazione attestante il decesso dell'avv. Carlo Nicolò in data 26 gennaio 2011;

Vista la nota del 7 marzo 2014 con la quale il dott. Francesco Mori comunica le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Visto l'art. 12, comma 75, legge 137/2012 che stabilisce che l'incarico di commissario liquidatore delle società cooperative sciolte per atto d'autorità di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile è monocratico;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla trasformazione del collegio commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni del dott. Francesco Mori dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Immobilcooper Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma.

Art. 2.

Il dott. Albo Francesconi, nato a Trevignano Romano (RM) il 10 luglio 1962, codice fiscale FRNLBA63L10L401B e residente in Napoli, via del Rione Sirignano n. 7, è confermato commissario liquidatore della società cooperativa «Immobilcooper Società Cooperativa a responsabilità limitata», già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 11 ottobre 2005.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile propone ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 aprile 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A04229

DECRETO 5 maggio 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Autotrasporti Somec Società Cooperativa», in Roccadaspide.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 con il quale la società cooperativa «Autotrasporti SOMEC Società Cooperativa» - con sede in Roccadaspide (Salerno) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Gennaro Carbone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 28 aprile 2014 con la quale il dott. Gennaro Carbone dichiara di rinunciare all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Lucio Arfè, nato a Napoli il 10 febbraio 1966, codice fiscale RFALCU66B10F839R, con studio in Napoli, via del Grande Archivio n. 32, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Autotrasporti SOMEC Società Cooperativa» con sede in Roccadaspide (Salerno), codice fiscale 04168020651, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con precedente. decreto ministeriale 15 settembre 2009, in sostituzione del dott. Gennaro Carbone, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 maggio 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A04232

DECRETO 7 maggio 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Unione Operaia della Giudecca», in Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1988 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Dicastero competente *pro tempore*), con il quale la società cooperativa edilizia «Unione Operaia della Giudecca» con sede in Venezia, è stata sciolta ai sensi del previgente art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-*septiesdecies* c.c.) e il rag. Roberto Mulachiè ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto dell'esistenza dei beni immobili di proprietà dell'ente segnalati dalla Guardia di Finanza;

Vista la nota del commissario liquidatore rag. Renato Mulachiè, del 22 aprile 2014, con la quale dichiara di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Chiara Liuzzi nata a Gioia del Colle (Bari) il 31 gennaio 1966, C.F. LZZCHR66A71E0380, residente in vicolo XV Luglio, 10 - 31100 Treviso, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Unione Operaia della Giudecca» con sede in Venezia, C.F. 80007010277, già sciolta ai sensi del previgente art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-*septiesdecies* c.c.), in sostituzione del Rag. Renato Mulachiè.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A04231

DECRETO 8 maggio 2014.

Sostituzione del liquidatore della «Il Castagno», in San Martino Valle Caudina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto 1'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Preso atto che la società cooperativa «Il Castagno», costituita in data 1° aprile 2000, c.f. n. 02205700640, con sede in San Martino Valle Caudina (AV) si è sciolta e posta in liquidazione il 30 dicembre 2010, nominando liquidatore il sig. Enrico Marra;

Visto il D. D. 18 luglio 2013, n. 004/LI/2013 con il quale l'avv. Maria Rosaria Torelli è stata nominata liquidatore della società cooperativa «Il Castagno», con sede in San Martino Valle Caudina (AV), in sostituzione del sig. Enrico Marra revocato;

Vista la nota dell'8 ottobre 2013 con la quale l'avv. Maria Rosaria Torelli comunica le proprie dimissioni dall'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore dimissionario;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Fabio Solano, nato a Benevento (BN) il 21 luglio 1975, c.f. SLNFBA75L21A783E, con studio in Benevento (BN), via Salvator Rosa 42, è nominato liquidatore della suindicata Società Cooperativa «Il Castagno», con sede in San Martino Valle Caudina (AV) c.f. 02205700640, in sostituzione dell'avv. Maria Rosaria Torelli dimissionaria.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 maggio 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A04230

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 (in *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 82 dell'8 aprile 2014)**, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2014, n. 87** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni urgenti per il corretto svolgimento dell'attività scolastica

1. Al fine di garantire l'esercizio della funzione dirigenziale a seguito di annullamento giurisdizionale della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4ª serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua a svolgere le proprie funzioni, in via transitoria e fino all'avvenuta rinnovazione della procedura concorsuale *e comunque, nel caso in cui la procedura si concluda ad anno scolastico iniziato, fino al termine del medesimo anno scolastico*, nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*2-*bis*. All'articolo 17, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al secondo periodo, le parole: «che deve avvenire prima dell'indizione del nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo» sono soppresse.*

*2-*ter*. Entro il 31 dicembre 2014, è bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si è esaurita la graduatoria di cui al comma 1-*bis* del medesimo articolo 17. In sede di prima applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonché ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico.*

Riferimenti normativi:

Il testo vigente dei commi 1 e 1-*bis* , come modificato dalla presente legge, dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2013, n. 214 e convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 2013, n. 264, è il seguente:

"Art. 17. *Dirigenti scolastici*

1. Al fine di garantire continuità e uniformità a livello nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

"Art. 29. *Reclutamento dei dirigenti scolastici*

1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero è comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ov-

vero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.".
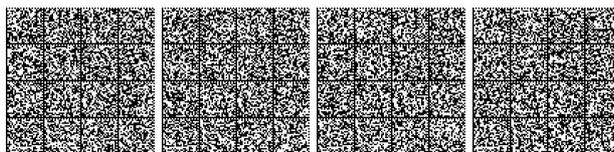
1-*bis* Le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.".

La legge 3 dicembre 2010, n. 202 (Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 dicembre 2010, n. 284.

— Si riporta l'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2005, n. 24 e convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 2005, n. 75.

"Art. 1-*sexies*. *Incarichi di presidenza*.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza.".

Art. 2.

Disposizioni urgenti per il regolare svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole

1. Al fine di consentire la regolare conclusione *delle attività didattiche nell'anno 2014* in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 e comunque fino a non oltre il *31 dicembre* 2014, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014.

2. Gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione Consip.

2-bis. *Nei territori ove non è stata ancora attivata la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da definirsi secondo le modalità di cui alla successiva delibera del CIPE, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, acquistando il relativo servizio dai medesimi raggruppamenti e imprese che assicurano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile 2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip ed alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione.*

2-ter. *Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 2013, n. 144, S.O. e convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2013, n. 194, S.O.:

"Art. 58. *Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca*

(*Omissis*).

5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.".

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

14A04306

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di taluni immobili.

Con decreto interdirettoriale n. 158/1/5/2014 del 30 gennaio 2014 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dei seguenti beni immobili:

palazzina ubicata nel Comune di Noceto (PR) in strada della Vigna (già via del Borghetto n. 1 e 3), di cui al foglio di mappa 34, particella 37 e al foglio di mappa 36, particelle 134 e 139 del Nuovo Catasto Terreni, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 34, particella 37 da sub. 1 a sub. 8 e al foglio di mappa 36, particella 134 e particella 139 da sub. 1 a sub. 11, intestata al demanio pubblico dello Stato Polveriera;

palazzina ubicata nel Comune di Piacenza (PC) in via Manfredi n. 121, di cui al foglio di mappa 57, particelle 667, 668 e 669 del Nuovo Catasto Terreni, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 57, particelle 667, 668 e 669, intestata al demanio dello Stato;

palazzina ubicata nel Comune di Piacenza (PC) in strada Farnese n. 37, di cui al foglio di mappa 120, particella 478 del Nuovo Catasto Terreni, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 120, particella 478 sub. 14, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Artistico Storico Archeologico;

palazzine ubicate nel Comune di Civitavecchia (RM) in largo Acquaroni n. 7 e 8, di cui al foglio di mappa 24, particella 2116 del Nuovo Catasto Terreni, distinte al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 24, particella 2116 da sub. 501 a sub. 546, intestate al demanio dello Stato - ramo Esercito;

palazzina ubicata nel Comune di Roma (RM) in via Roccagorga n. 15, di cui al foglio di mappa 909, da particella 1994 a particella 1998 del Nuovo Catasto Terreni, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 909, particella 1994 da sub. 501 a sub. 579 e da particella 1995 a particella 1998, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito;

unità immobiliare ubicata nel Comune di Maniago (PN) in via Alessandro Manzoni n. 18, di cui al foglio di mappa 20, particella 155 del Nuovo Catasto Terreni, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 20, particella 155 sub. 4, intestata al demanio dello Stato - ramo Difesa Esercito;

palazzina ubicata nel Comune di Villafranca di Verona (VR) in via Quadrato n. 58/A, di cui al foglio di mappa 46, particella 1276 del Nuovo Catasto Terreni, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 46, particella 1276, intestata al demanio dello Stato - ramo Difesa Aeronautica;

palazzina ubicata nel Comune di Udine (UD) in via Birago n. 9, di cui al foglio di mappa 31, particella 1453 del Nuovo Catasto Terreni, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 31, particella 1453 da sub. 1 a sub. 5, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Aeronautica;

palazzina ubicata nel Comune di La Spezia (SP) in via Zara n. 3, di cui al foglio di mappa 26, particella 73 del Nuovo Catasto Terreni, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 26, particella 73 sub. 3, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Marina;

palazzina ubicata nel Comune di La Spezia (SP) in viale Nazario Sauro n. 64, di cui al foglio di mappa 26, particella 109 del Nuovo Catasto Terreni, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 26, particella 109, intestata al demanio dello Stato;

palazzina ubicata nel Comune di La Spezia (SP) in via Valdilocchi n. 12, di cui al foglio di mappa 50, particella 623 del Nuovo Catasto Terreni, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 50, particella 623, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Marina;

palazzina ubicata nel Comune di Napoli (NA) in via Piedigrotta n. 65, di cui al foglio di mappa 213, particella 362 del Nuovo Catasto Terreni, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa CHI/19, particella 362 da sub. 1 a sub. 30, intestata al demanio dello Stato - Ministero della Difesa Marina;

palazzina ubicata nel Comune di Pozzuoli (NA) in via Celle n. 4, di cui al foglio di mappa 43, particella 657 del Nuovo Catasto Terreni, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 43, particella 657 da sub. 6 a sub. 12, intestata al demanio dello Stato - ramo Marina;

palazzina ubicata nel Comune di Pozzuoli (NA) in via Artiaco n. 69, di cui al foglio di mappa 33, particella 1078 del Nuovo Catasto Terreni, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 33, particella 1078 sub. 1, intestata al demanio dello Stato - ramo Marina;

palazzine ubicate nel Comune di Brescia (BS) in via Raffaello n. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 27 e 33, di cui al foglio di mappa NCT/237, particelle 167, 193, 799, 804, 807, 814, 817, da particella 834 a particella 840 e da particella 842 a particella 847 del Nuovo Catasto Terreni, distinte al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa NCT/237, particella 167, particella 193 da sub. 1 a sub. 14, particella 799 da sub. 2 a sub. 3 e sub. 10, particella 804, particella 807, particella 814 da sub. 1 a sub. 3, particella 817 da sub. 1 a sub. 3, da particella 834 a particella 840 e da particella 842 a particella 847, intestate all'Agenzia del Demanio con sede in Milano.

14A04233

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile, in Mossa.

Con decreto interdirettoriale n. 142/1/5/2013 del 6 dicembre 2013 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato di parte dell'ex fortificazione permanente, sita nel Comune di Mossa (GO), riportata nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 1 particelle n. 682/6, 685/4 e 662/71, foglio n. 2 particelle n. 284/5 e 284/6, foglio n. 4 particelle n. 280/9, 280/10, 231/80, 231/81, 231/82, 231/83, 231/84 e 231/85 e al foglio n. 5 particelle n. 716/19, 716/18, 716/17, 716/16, 716/15, 716/13 e 707/2, per una superficie complessiva di mq. 7.002, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

14A04234

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile, in Bibbona.

Con decreto interdirettoriale n. 157/1/5/2014 del 17 gennaio 2014 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato della particella demaniale facente parte dell'immobile denominato deposito munizioni «Carlo Ederle», sita nel Comune di Bibbona (LI), riportata nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 23 particella B, per una superficie complessiva di mq. 168.660, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

14A04235

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile, in Dignano.

Con decreto interdirettoriale n. 149/1/5/2013 del 6 dicembre 2013 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato della particella demaniale facente parte dell'ex sbarramento difensivo denominato «Dignano», sita nel Comune di Dignano (UD), riportata nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 14 particella n. 970, per una superficie complessiva di mq. 380, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

14A04236

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile, in Monfalcone.

Con decreto interdirettoriale n. 147/1/5/2013 del 6 dicembre 2013 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato ex corpo di guardia «Sablici», sito nel Comune di Monfalcone (GO), riportato nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 6 particella n. 478/206, per una superficie coperta e scoperta di mq. 22.110 , intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

14A04237

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile, in Monfalcone.

Con decreto interdirettoriale n. 148/1/5/2013 del 6 dicembre 2013 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato ex corpo di guardia «Pietrarossa», sito nel Comune di Monfalcone (GO), riportato nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 3 particella n. 485/9, per una superficie coperta e scoperta di mq. 6.380, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

14A04238

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile, in Romans d'Isonzo.

Con decreto interdirettoriale n. 151/1/5/2013 del 6 dicembre 2013 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «ex fabbricato alloggi ad uso servizi del consegnatario ex deposito militare», sito nel Comune di Romans d'Isonzo (GO), riportato nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 6 mappale n. 618/70, per una superficie coperta e scoperta di mq. 996, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

14A04239

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amminosidina 20% Liquido Ceva Salute Animale», 200 mg/ml, soluzione per uso orale per vitelli da latte, suini, broiler e conigli.

Estratto provvedimento n. 429 del 13 maggio 2014

Medicinale veterinario "AMMINOSIDINA 20% Liquido Ceva Salute Animale", 200 mg/ml, soluzione per uso orale per vitelli da latte, suini, broiler e conigli

Confezioni:

- flacone da 250 ml A.I.C. n. 102519030
- flacone da 1 litro A.I.C. n. 102519028
- flacone da 5 litri A.I.C. n. 102519016

Titolare A.I.C.:

Ceva Salute Animale S.p.A. con sede in Viale Colleoni, 15 – 20864 Agrate Brianza (MB)

Oggetto del provvedimento:

Variazione: Estensione alla specie tacchini, ai sensi delle Linee Guida MUMS (Minor Users and Minor Species)

E' autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'estensione alla specie dei tacchini.

Le specie ora autorizzate sono le seguenti: vitelli da latte, suini, broiler, tacchini e conigli.

L'Indicazione terapeutica della nuova specie autorizzata è la seguente: "Tacchini: colibacillosi";

La Posologia è quella di seguito indicata: "Tacchini: 25 mg di principio attivo/kg p.v./giorno (pari a 12,5 ml di prodotto/100 kg di peso vivo) per 5 giorni";

I Tempi di attesa, i seguenti: "Tacchini: carne e visceri: 2 giorni - Non usare in animali che producono uova per il consumo umano" (per le altre specie già autorizzate restano invariati).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A04219

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Droncit 50 mg compresse per cani e gatti».

Estratto provvedimento n. 431 del 13 maggio 2014

Medicinale veterinario DRONCIT 50 mg compresse per cani e gatti.

Confezioni: Scatola da 6 compresse – A.I.C. n. 100388038

Scatola da 2 compresse – A.I.C. n. 100388014

Variazione di tipo II – Aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica.

Titolare A.I.C.: BAYER S.p.A. sede legale e domicilio fiscale in Viale Certosa, 130 – 20156 Milano – C.F. 05849130157

È autorizzato, l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica del medicinale veterinario indicato in oggetto, come di seguito indicato:

Modifica del Periodo di validità del prodotto finito da 3 anni a 5 anni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A04220

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobilis REO+IB+G+ND».

Estratto provvedimento n. 440 del 14 maggio 2014

Medicinale veterinario ad azione immunologica "NOBILIS REO+IB+G+ND", nelle confezioni:

- flacone in vetro da 500 ml – A.I.C. n. 101925016

Titolare A.I.C.: INTERVET INTERNATIONAL B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società MSD Animal Health S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (MI) – Via Fratelli Cervi snc – Centro Direzionale Milano Due – palazzo Canova.

Oggetto del provvedimento:

Variazione Tipo II: attribuzione nuovo numero di A.I.C. per confezione in PET.

E' autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione in PET del medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, e precisamente:

- Flacone in PET DA 500 ml - A.I.C. n. 101925028.

Si confermano le validità della confezione già autorizzata.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A04221

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ventipulmin».

Estratto provvedimento n. 442 del 15 maggio 2014

Oggetto: Medicinale veterinario "VENTIPULMIN"

Per le confezioni:

- 30 µg/ml soluzione iniettabile per cavalli non DPA – Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100033012

- 30 µg/ml soluzione iniettabile per vacche partorienti – Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100033048

Titolare: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim am Rhein - Germania

Modifica:

Variazione IA: aggiunta sito rilascio lotti

Si autorizza, esclusivamente per le confezioni del medicinale veterinario indicate in oggetto, l'aggiunta del seguente sito responsabile del rilascio dei lotti:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Straße 324 – 24106 Kiel - Germania.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A04222

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinalgen 150 mg/ml soluzione iniettabile bovini».

Estratto provvedimento n. 441 del 14 maggio 2014

Oggetto: Medicinale veterinario "DINALGEN 150 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI"

Confezioni:

- 1 fiala da 100 ml - A.I.C. n. 104165016

- Scatola contenente 10 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 104165042

- 1 fiala da 250 ml - A.I.C. n. 104165028

- Scatola contenente 5 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 104165030

- Scatola contenente 5 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 104165055

Titolare: Società LABORATORIOS DOTT. ESTEVE S.A. Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221 - 08041 Barcellona - Spagna

Modifica:

Worksharing Procedure Number: ES/V/xxxx/WS/004.

VARIAZIONE IB (B.II.f.1.b.1): Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Estensione della durata di conservazione del prodotto finito. Così come confezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale).

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

Viene estesa a 60 mesi la durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati come segue:

RCP, punto 6.3: Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita 60 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A04223

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bovilis Lactovac C».

Estratto provvedimento n. 455 del 16 maggio 2014

Oggetto: Medicinale veterinario "BOVILIS LACTOVAC C"

(A.I.C. n. 103708)

Titolare: ZOETIS ITALIA S.r.l. con sede in Via Andrea Doria 41 M - 00192 Roma

Modifica:

Numero Procedura Europea: UK/V/0204/001/IB/009

Si autorizza la modifica della denominazione del medicinale veterinario in LACTOVAC C

Sospensione iniettabile

Per effetto della variazione sopra indicata il punto 1 del SPC e le relative sezioni del foglietto illustrativo e delle etichette del prodotto devono essere modificate.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A04224

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Veloxa Forte» compresse masticabili per cani.

Estratto provvedimento n. 456 del 16 maggio 2014

Medicinale veterinario: VELOXA FORTE compresse masticabili per cani (A.I.C. n. 104511).

Titolare: Alla Ditta Lavet Pharmaceuticals Ltd, H-1161 Budapest, Ottó u. 14 – Ungheria.

Modifica: numero procedura europea: HU/V/0116/002/IB/002.

Si autorizza la modifica della denominazione del medicinale veterinario in Xindex Forte compresse masticabili per cani.

Per effetto della variazione sopra indicata il punto 1 del SPC e le relative sezioni del foglietto illustrativo e delle etichette del prodotto devono essere modificate.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A04225

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Veloxa» compresse masticabili per cani.

Estratto provvedimento n. 457 del 16 maggio 2014

Medicinale veterinario: VELOXA compresse masticabili per cani (A.I.C. n. 104510).

Titolare: Alla Ditta Lavet Pharmaceuticals Ltd, H-1161 Budapest, Ottó u. 14 – Ungheria.

Modifica: numero procedura europea: HU/V/0116/001/IB/002.

Si autorizza la modifica della denominazione del medicinale veterinario in Xindex compresse masticabili per cani.

Per effetto della variazione sopra indicata il punto 1 del SPC e le relative sezioni del foglietto illustrativo e delle etichette del prodotto devono essere modificate.
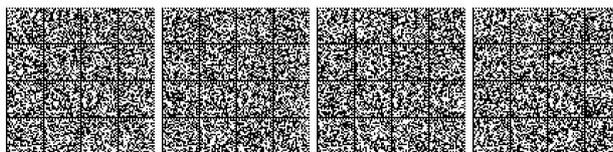
I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A04226

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cevamuline» 125 mg/ml - soluzione orale per conigli

Estratto decreto n. 53 del 15 maggio 2014

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0261/001/MR.

Medicinale veterinario: CEVAMULINE 125 mg/ml soluzione orale per conigli.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (MB) – Viale Colleoni, 15 – codice fiscale n. 09032600158.

Produttore responsabile rilascio lotti: Ceva Santé Animale nello stabilimento sito in Z.I. Très le Bois – 22600 Loudéac (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 1 litro – A.I.C. n. 104721055;

Flacone da 5 litri – A.I.C. n. 104721079.

Composizione: ogni ml contiene:

Principio attivo:

Tiamulina 101,2 mg;

Equivalente a Tiamulina idrogeno fumarato 125,0 mg.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: conigli.

Indicazioni terapeutiche: riduzione della mortalità dovuta ad enteropatia epizootica in associazione ad infezioni causate da Clostridium perfrigens sensibili alla tiamulina.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 4 anni;

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi;

Periodo di validità dopo diluizione in acqua di bevanda: 24 ore.

Tempi di attesa: carne e visceri: 2 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A04227

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-130) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
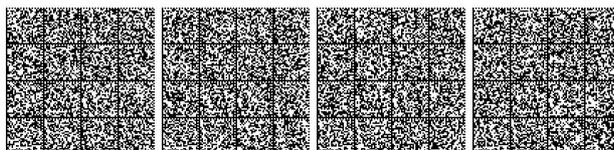
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
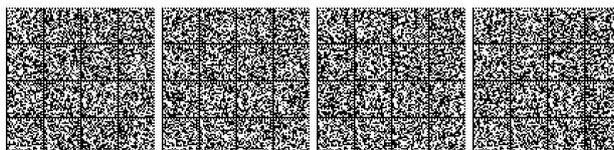
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.